

(Anteprima download)

Ottobre 2012

**Circolare del 19 marzo 2012, n. 83607/2012
della Guardia di Finanza**

INDICE:

Introduzione

1. I soggetti che svolgono l'attività di ispezione e controllo ed i soggetti controllati
2. L'attività di ispezione e controllo della Guardia di Finanza
3. Il sistema sanzionatorio
4. L'importanza della formazione del personale ai fini antiriciclaggio

**** **** ****

INTRODUZIONE

Gli intermediari finanziari, come è noto, sono soggetti agli obblighi di cui al d.lgs. 231/2007 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il suddetto d.lgs. 231/2007, oltre ad indicare dettagliatamente quali sono i soggetti destinatari dei suddetti obblighi antiriciclaggio, sancisce il sistema sanzionatorio in caso di violazione.

Sull'osservanza di tali obblighi vigilano e controllano diversi organismi istituzionali (Banca d'Italia, UIF, Guardia di Finanza, ecc.).

Il presente lavoro intende commentare la **Circolare del 19 marzo 2012, n. 83607/2012 della Guardia di Finanza**, la quale offre un interessante punto di partenza per capire come opera il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della GdF nelle varie fasi dell'attività di ispezione e di controllo ai fini antiriciclaggio posta in essere dai militari di suddetto Reparto nei confronti degli intermediari finanziari (dalla fase di preparazione delle ispezioni/controlli alla fase di conclusione di tali attività) fino a quella di accertamento e definizione delle sanzioni amministrative.

La scelta di analizzare il “*modus operandi*” della Guardia di Finanza, anziché di altri organismi istituzionali, è dato dal semplice fatto che la GdF è l'unica autorità che può controllare/ispezionare qualsiasi soggetto destinatario della normativa antiriciclaggio. Spesso, infatti, non è la Banca d'Italia che svolge direttamente le attività di controllo/ispezione ma queste sono delegate al Nucleo

Speciale di Polizia Valutaria della GdF; così come la UIF che si avvale dei militari della GdF per indagare sulle segnalazione di operazione sospette.

Conoscere come “*pensa*” e “*opera*” il proprio avversario è necessario per non farsi prendere dal panico, saper mettere in atto una buona contromossa e comportarsi in maniera tale da non lasciare spazio di azione all'altra parte: questo si può fare solo se si conoscono le strategie di chi controlla.

Il “Vademecum” , che questo Studio ha elaborato per gli Intermediari che ne faranno richiesta, nasce a seguito di questa riflessione sulla Circolare *de quo*, con lo scopo –fra gli altri- di soddisfare l’obbligo di formazione da parte degli intermediari finanziari nei confronti del proprio personale dipendente o dei collaboratori esterni, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 231/07 e delle emanande disposizioni di Banca d’Italia relative alla riforma dei soggetti operanti nel settore finanziario.

Dagli ultimi verbali ispettivi di Banca d’Italia è, infatti, emerso con estrema chiarezza l’importanza per l’Autorità di vigilanza (dato che il tipo di controllo/ispezione è di natura prevalentemente, se non quasi esclusivamente, documentale) che il soggetto controllato possieda presso la propria sede documenti cartacei che dimostrano fattivamente l’assolvimento dell’obbligo di formazione.

1. I soggetti che svolgono l’attività di ispezione e controllo ed i soggetti controllati

Chi sono i soggetti che possono svolgere l’attività di ispezione e controllo nei confronti degli intermediari finanziari?

- **Banca d’Italia, che** vigila e controlla, in via esclusiva, gli intermediari finanziari di cui all’art. 11, comma 1°, lett. a), b), c), c-bis), m-bis), e o) del d.lgs. 231/07 che sono:
 - le banche, iscritte nell’albo della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 del TUB;
 - Poste Italiane spa;
 - gli istituti di moneta elettronica, iscritti nell’albo della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 114 bis TUB;
 - gli istituti di pagamento, iscritti nell’albo della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 114 septies TUB;
 - le società fiduciarie “statiche”, di cui all’articolo 199, comma 2, del TUF, in cui vi rientrano quei soggetti, controllati da una banca o da un intermediario finanziario o costituiti in forma di S.p.A., da iscrivere in una sezione speciale dell’albo di cui all’art. 106 del TUB ed assoggettati alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 108 del TUB.
 - la Cassa depositi e prestiti Spa..
- **Banca d’Italia e Consob, che** vigilano congiuntamente i soggetti di cui all’art. 11, comma 1°, lett. a), d), e), f), e m) del d.lgs. 231/07, che sono rispettivamente:
 - le banche, iscritte nell’albo della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 del TUB;

- le società di intermediazione mobiliare (SIM), iscritte in un apposito albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 TUF, che svolgono i servizi e le attività di investimento, autorizzate dalla medesima Autorità di vigilanza a norma dell'art. 19 TUF;
- le società di gestione del risparmio (SGR), ai sensi dell'art. 34 TUF;
- le società di investimento a capitale variabile (SICAV), ovvero le società per azioni aventi per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni, a ciò autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 43 TUF;
- gli intermediari finanziari iscritti nell'albo della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 106 del TUB.

- **Consob, che** vigila quei soggetti indicati all'art. 11, comma 1°, lett. h) del d.lgs. 231/07, che sono:
 - gli agenti di cambio.

- **l'Isvap, che** svolge i controlli nei confronti dei soggetti indicati all'art. 11, comma 1°, lett. g) del d.lgs. 231/07, che sono:
 - le imprese di assicurazione, che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private.

- **il Nucleo Speciale Polizia Valutaria** della Guardia di Finanza, che controlla:
 - **in via esclusiva**, tutti gli intermediari finanziari di cui all'art. 11, comma 2° del d.lgs. 231/07, che sono:
 - a) le società fiduciarie "statiche" di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199, comma 2, del TUF;
 - b) i soggetti disciplinati dagli artt. 111 (i soggetti del microcredito) e 112 (confidi, casse peota e le agenzie di prestito su pegno) del TUB;
 - c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta.
 - **previa intesa con la Banca d'Italia**, quei soggetti di cui all'art. 11, comma 1°, lett. c-bis) e m), che sono, rispettivamente:
 - gli istituti di pagamento, iscritti nell'albo della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 114 septies TUB;
 - gli intermediari finanziari iscritti nell'albo della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 106 del TUB.
 - **in collaborazione con la UIF**, **tutti** i soggetti destinatari del rispetto degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.
- **la UIF che**, in materia di segnalazione di operazioni sospette, controlla tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio.

Contatta il nostro Studio per ricevere una copia integrale del Quaderno Giuridico